

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 28 agosto 2018, n. 35

Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale

Ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l’accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell’articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è comunque subordinato all’osservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun ser-

vizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale.”.

Art. 2

(Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)

1. Il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale) è sostituito dal seguente: “Disposizioni relative all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 28/2017)

1. L’articolo 1 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.”.

Art. 4

(Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 28/2017, come sostituito dall’articolo 3 di questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Osservanza dell’obbligo vaccinale)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”).”.

Art. 5*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 è sostituita dalla seguente:

“d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima l.r. 9/2003.”.

Art. 6*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 agosto 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI

AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art.11 (*Organizzazione e ricettività*) - 1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun ser-

vizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale.”

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Informazione e formazione*) - 1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Regione, attraverso l'ASUR:

- a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
- b) predispone opuscoli informativi;
- c) attiva un numero verde regionale;
- d) **assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima l.r. 9/2003.”**

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, Giancarli, Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micucci, Busilacchi, Marconi dell'8 agosto 2018, n. 224;
- Proposta di legge a iniziativa del Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi dell'8 agosto 2018, n. 226;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 agosto 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali approvato in data 20 agosto 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro approvato in data 20 agosto 2018;

- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 agosto 2018, n. 107.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 251 del 20/08/2018

Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione prot. 0231969 del 11/04/2016. Affidamento incarico Avv. Stefano Paciaroni.

Decreto n. 252 del 20/08/2018

Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione prot. 0342613 del 26/05/2016. Affidamento incarico Avv. Massimo Gesuelli.

Decreto n. 253 del 20/08/2018

Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione prot. 0140491 del 02/03/2016. Affidamento incarico Avv. Stefano Paciaroni.

Decreto n. 254 del 20/08/2018

Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione prot. 1191311 del 28/11/2017. Affidamento incarico Avv. Veronica Punzo.

Decreto n. 255 del 20/08/2018

Tribunale di Macerata. Atto di citazione prot. n. 0396177 del 03/05/2017. Affidamento incarico Avv. Edoardo Marabini.

Decreto n. 256 del 20/08/2018

Giudice di Pace di Urbino. Atto di citazione prot.n. 0371699 del 06/06/2016. Affidamento incarico Avv. Alessandra Khadem Hosseini.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it